



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Legge federale sui precursori di sostanze esplosivi

Rapporto sui risultati della procedura di
consultazione

11 ottobre 2018

Indice

Indice	2
Elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni che hanno trasmesso un parere	4
1 Oggetto della procedura di consultazione	6
2 Svolgimento della procedura di consultazione	6
3 Valutazione dell'avamprogetto	6
3.1 Valutazione generale.....	6
3.2 Riserve e critiche principali.....	8
4 Commenti ai singoli articoli	10
4.1 Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (Legge sui precursori, LPre).10	
4.1.1 Titolo	10
4.1.2 Art. 1 Scopo e campo d'applicazione.....	11
4.1.3 Art. 2 Definizioni	11
4.1.4 Art. 3 Restrizioni di accesso	12
4.1.5 Art. 4 Detenzione di precursori	13
4.1.6 Art. 5 Trasferimento di precursori	13
4.1.7 Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione di acquisto	14
4.1.8 Art. 7 Revoca dell'autorizzazione di acquisto.....	15
4.1.9 Art. 8 Importazione di precursori.....	15
4.1.10 Art. 9 Esportazione di precursori	15
4.1.11 Art. 10 Messa al sicuro provvisoria di precursori.....	15
4.1.12 Art. 11 Fornitura a utilizzatori privati	15
4.1.13 Art. 12 Etichettatura.....	16
4.1.14 Art. 13 Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti	17
4.1.15 Art. 14 Segnalazione di sospetto	17
4.1.16 Art. 15 Raccolta di informazioni	18
4.1.17 Art. 16 Scambio d'informazioni	19
4.1.18 Art. 17 Sistema d'informazione	19
4.1.19 Art. 18 Contenuto del sistema d'informazione	19
4.1.20 Art. 19 Diritto d'accesso e di rettifica.....	19
4.1.21 Art. 20 Procedura di richiamo	19
4.1.22 Art. 21 Uso del numero d'assicurato AVS.....	20
4.1.23 Art. 22 Disposizioni d'esecuzione relative al sistema d'informazione	20
4.1.24 Art. 23 Esecuzione	20
4.1.25 Art. 24 SIC.....	21
4.1.26 Art. 25 Emolumenti.....	22
4.1.27 Art. 26 Infrazioni in materia di fornitura	22
4.1.28 Art. 27 Detenzione, importazione o esportazione illecite.....	22
4.1.29 Art. 28 Conseguimento fraudolento di un'autorizzazione di acquisto	23

4.1.30 Art. 30 Etichettatura errata	23
4.1.31 Art. 31 Perseguimento e giudizio da parte di fedpol.....	23
4.1.32 Art. 32 Perseguimento e giudizio da parte dell'AFD.....	23
4.1.33 Art. 33 Disposizioni transitorie	23
4.2 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi	24
5 Aspetti non disciplinati all'interno dell'avamprogetto.....	24
6 Attuazione da parte dei Cantoni.....	24

Elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni che hanno trasmesso un parere

(con indicazione delle abbreviazioni utilizzate nel testo)

1. CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

2. PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE

PLR	I Liberali Radicali
PPD	Partito Popolare Democratico
PS	Partito Socialista Svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro

3. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
UCS	Unione delle città svizzere

4. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

ACSI	Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
BHB	Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
IG DHS	Interessengemeinschaft Detailhandel
pharmaSuisse	Società svizzera dei farmacisti
scienceindustries	Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech
SDV	Schweizerischer Drogistenverband
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband
SRF	Swiss Retail Federation
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USI	Unione svizzera degli imprenditori
VSLF	Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie

5. ALTRI AMBIENTI INTERESSATI

ACCS	Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici
ComNBC	Commissione federale per la protezione NBC
CP	Centre Patronal
privatim	Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati

1 Oggetto della procedura di consultazione

I precursori di sostanze esplodenti sono sostanze chimiche presenti in diversi prodotti di uso quotidiano che possono essere utilizzate abusivamente per la preparazione illegale di sostanze esplodenti. In Svizzera, i precursori erano disciplinati dalla legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (Legge sui veleni); con l'abrogazione della legge è venuto a mancare ogni controllo sull'acquisto di tali sostanze. Dal 2014, la Svizzera è l'unico Paese in Europa in cui i precursori sono ancora accessibili senza alcuna restrizione. Alla luce del divario esistente tra le legislazioni svizzera ed europea, sussiste quindi il rischio che i criminali entrino in Svizzera per procurarsi i precursori o utilizzarli abusivamente. Consapevole di questo rischio e considerando l'attuale minaccia terroristica, il Consiglio federale intende ora vigilare sulla distribuzione dei precursori di sostanze esplodenti, sensibilizzare gli operatori economici dei settori interessati sul rischio di un uso abusivo e incoraggiarli a segnalare avvenimenti sospetti. La nuova legge intende fornire un contributo per garantire la sicurezza interna della Svizzera e contrastare il terrorismo internazionale.

2 Svolgimento della procedura di consultazione

L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato in DFGP di porre in consultazione l'avamprogetto di legge sui precursori di sostanze esplodenti presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati. La procedura di consultazione si è conclusa il 23 marzo 2018.

I destinatari invitati a partecipare sono stati 83. Tutti e 26 i Cantoni, 4 partiti politici (PLR, PPD, PS e UDC) e 20 tra associazioni mantello e altri ambienti interessati hanno trasmesso un parere. Se si considerano anche le 2 associazioni mantello che hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi (USAM e USI), le risposte pervenute sono state in totale 52.

Il presente rapporto è da intendersi come un riassunto dei risultati della procedura di consultazione. Per maggiori dettagli si rimanda ai pareri originali, pubblicati integralmente sul sito: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html>.

3 Valutazione dell'avamprogetto

3.1 Valutazione generale

Pur formulando riserve e proposte di modifica, circa l'80 per cento dei partecipanti (23 Cantoni, 3 partiti politici e 13 altri ambienti interessati) esprime un parere favorevole nei confronti del presente progetto di legge e, in particolare, degli obiettivi con questo perseguiti, ossia una maggiore sicurezza interna e una lotta più efficace al terrorismo internazionale.

Partecipanti favorevoli senza riserve all'avamprogetto

- 7 Cantoni: **AI, AR, BS, GL, JU, NE, UR**
- 2 partiti politici: **PLR, PS**
Il PLR si dichiara a favore dell'avamprogetto, ma osserva al tempo stesso che, affinché la lotta al terrorismo si riveli efficace nel lungo periodo, non si può prescindere da autorità di sicurezza dotate delle risorse necessarie e da adeguati dispositivi penali e di prevenzione di polizia.
- 4 tra associazioni mantello e altri ambienti interessati: **CCPCS, CDDGP, IG DHS, UCS**

Partecipanti di massima favorevoli all'avamprogetto, ma che formulano riserve e proposte di modifica (cfr. n. 3.2, 4, 5 e 6)

- 16 Cantoni: **AG, BE, BL, FR, GE, GR, LU, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH**

- 1 partito politico: **PPD**

Il PPD ritiene opportuno che la Svizzera adotti misure in linea con la normativa già in vigore nell'Unione europea (UE); allo stesso tempo, però, sottolinea quanto sia importante garantire l'equilibrio tra le restrizioni previste, l'onere ad esse connesso e i benefici che ne conseguono in termini di sicurezza.

- 9 tra associazioni mantello e altri ambienti interessati: **ACCS, BHB, chemsuisse, ComNBC, pharmaSuisse, privatim, SDV, SRF, USC**

Partecipanti contrari all'avamprogetto (cfr. n. 3.2 e 6)

- 3 Cantoni: **NW, SZ, TI**

NW ritiene che l'esecuzione del presente progetto di legge comporti un onere molto elevato, sia complessa e difficile da monitorare. Reputa inoltre che, per risultare davvero efficaci, le disposizioni dell'avamprogetto dovrebbero applicarsi anche agli utilizzatori professionali e che le ripercussioni per i consumatori siano difficili da prevedere. Anche SZ critica il fatto che il campo d'applicazione dell'avamprogetto sia limitato agli utilizzatori privati e teme che l'obbligo di tenere un elenco dei precursori come previsto all'articolo 3 AP-LPre comporterebbe un onere supplementare spropositato per i rivenditori. SZ ritiene inoltre che un'autorizzazione di acquisto ai sensi dell'articolo 6 AP-LPre non scongiurerebbe, nella pratica, ogni rischio di uso abusivo e che, nel settore del terrorismo, le disposizioni penali proposte non sortirebbero l'effetto dissuasivo sperato. È anche del parere che restino da chiarire alcune questioni inerenti alla protezione dei dati, che l'applicazione e l'attuazione della LPre comporterebbero un enorme onere burocratico supplementare e che occorrerebbe introdurre ulteriori disposizioni amministrative in ragione della partecipazione della Svizzera al comitato permanente di esperti in materia di precursori dell'UE. TI osserva che, integrando e modificando in modo puntuale la legislazione sui prodotti chimici, non sia necessaria una nuova legge per realizzare gli obiettivi perseguiti. Senza una regolamentazione che permetta di distinguere chiaramente tra utilizzatori privati e professionali e fornisca una definizione delle due categorie, l'applicazione della legge si rivelerà particolarmente difficile. Al contempo, TI auspica che i valori limite proposti siano resi compatibili con quelli della legislazione sui prodotti chimici. Quanto all'elenco dei precursori, sarebbe preferibile che le restrizioni, per il momento eludibili in modo relativamente semplice, in alcuni casi siano applicate a classi di prodotti chimici piuttosto che a composti specifici.

- 1 partito politico: **UDC**

L'UDC si dichiara esplicitamente contrario all'avamprogetto. Pur non mettendo in discussione l'obiettivo della nuova legge, il partito ritiene che manchino chiaramente i presupposti per realizzarlo e che una legge così concepita comporterebbe soltanto costi supplementari, elevati oneri amministrativi e problemi inerenti alla protezione dei dati, e questo senza apportare il benché minimo valore aggiunto in materia di sicurezza.

- 7 tra associazioni mantello e altri ambienti interessati: **ACSI, CP, economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF**

3.2 Riserve e critiche principali

Di seguito sono illustrate brevemente le principali riserve e critiche espresse dai partecipanti. Per maggiori dettagli, si rimanda ai commenti ai singoli articoli nonché ai numeri 5 e 6.

- **Sviluppi ed esperienze nell'UE**

4 partecipanti (**LU, SO, ACCS, chemsuisse**) sono del parere che le differenze riscontrate in materia di attuazione all'interno dell'UE siano sintomatiche della mancanza di consenso tra gli Stati membri circa la priorità e l'utilità delle misure previste dal regolamento (UE) n. 98/2013. Sarebbe pertanto ragionevole monitorare gli sviluppi in seno all'UE prima di emanare una nuova legge. Nel frattempo, si potrebbero potenziare le misure di sensibilizzazione e ottimizzare le modalità di trattamento delle segnalazioni di sospetto.

4 partecipanti (**scienceindustries, SKW, USAM, VSLF**) si soffermano sulle esperienze fatte all'interno dell'UE, dove, nonostante gli Stati membri stiano mettendo in atto dal 2014, ciascuno a proprio modo, le misure previste dal regolamento (UE) n. 98/2013, non è stato possibile scongiurare l'esecuzione di attacchi terroristici. 1 partecipante (**AG**) ritiene che le esperienze europee illustrate nel rapporto esplicativo non permettano di capire se le disposizioni pertinenti, e in particolare l'allestimento di un elenco degli avvenimenti sospetti, abbiano sortito gli effetti sperati in materia di prevenzione del terrorismo.

5 partecipanti (**economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF**) sostengono che l'auspicata armonizzazione con la normativa UE non apporterà alcun valore aggiunto e si dichiarano contrari a un'armonizzazione che, invece di abbattere gli ostacoli al commercio e produrre appunto un valore aggiunto, costituisce un obiettivo fine a sé stesso (economiesuisse, scienceindustries, SKW, VSLF). Questa posizione è condivisa anche da USAM, secondo cui, il fatto che ogni Stato membro dell'UE adotti disposizioni diverse in materia, non permetterà di abbattere gli ostacoli al commercio. 3 partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, VSLF) osservano infine che, sulla base della documentazione fornita, non sia chiaro il motivo per cui la Svizzera correrebbe il rischio, qualora non si procedesse alla trasposizione della normativa UE, di diventare una sorta di oasi felice per quei terroristi intenzionati ad acquistare precursori.

- **Mancanza di valore aggiunto**

8 partecipanti (**TI, ACSI, CP, economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF**) dichiarano esplicitamente che all'introduzione di una nuova legge preferiscono l'adeguamento delle basi giuridiche già esistenti, come la legge federale sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41), la legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e le disposizioni pertinenti del Codice penale (CP; RS 311.0).

1 partecipante (**USAM**) è del parere che gli sviluppi recenti in materia di attività informative e legislazione, per esempio le revisioni della legge federale sulle attività informative (LAI; RS 121) e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), non vengano tenuti in giusto conto in questo contesto.

5 partecipanti (**economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF**) sostengono che per contrastare il verificarsi di attacchi terroristici in Svizzera occorra pendere provvedimenti preventivi in materia di attività informative, eventualmente intensificare il lavoro a livello locale delle forze di polizia nonché adottare misure di sensibilizzazione, possibilità peraltro già prevista dalle disposizioni vigenti.

- **Inadeguatezza e mancanza di proporzionalità**

4 partecipanti (**economiesuisse, scienceindustries, SKW, VSLF**) sono del parere che una restrizione dell'accesso a determinati prodotti chimici sia possibile soltanto se applicata in modo generalizzato. Ciò richiederebbe, però, un potenziamento significativo del sistema di protezione dei depositi di prodotti chimici di diverse attività commerciali e agricole, il che comporterebbe, a sua volta, elevati costi di investimento.

1 partecipante (**USAM**) sostiene che il presente progetto di legge interferisca oltre misura con la libertà economica di diversi attori e che, con l'introduzione dei registri, il rapporto di fiducia tra venditori e clienti venga trasformato in un rapporto basato sul controllo.

4 partecipanti (**scienceindustries, SKW, USAM, VSLF**) deplorano che il presente progetto di legge non tenga conto del commercio elettronico creando quindi disparità di trattamento.

4 partecipanti (**SZ, UDC, economiesuisse, USAM**) ritengono che il presente progetto di legge generi costi di regolamentazione non adeguatamente compensati in termini di sicurezza.

3 partecipanti (**scienceindustries, SKW, VSLF**) reputano che sia proprio l'introduzione di una legge federale dedicata a portare a conoscenza dell'opinione pubblica i precursori che possono essere impiegati per preparare sostanze esplosive.

- **Limitazione dell'uso di sostanze e preparati nel settore privato; limitazione delle pertinenti sostanze**

12 partecipanti (**AG, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH, ACCS, chemsuisse**) esprimono un parere critico nei confronti del fatto che le misure proposte dall'avamprogetto circa l'uso di sostanze e preparati interessino esclusivamente il settore privato riducendo quindi notevolmente l'efficacia della normativa e restringendo il relativo campo d'applicazione a una minima parte delle sostanze esplosive disponibili. Per realizzare gli obiettivi dell'avamprogetto, i partecipanti ritengono invece che i requisiti relativi all'uso di sostanze e preparati debbano essere verificati e definiti anche per gli utilizzatori professionali, in particolare qualora questi conservino quantità considerevoli di precursori. A tal proposito propongono per esempio norme specifiche in materia di conservazione e contabilità da applicare ai fertilizzanti, che potrebbero essere introdotte tramite la modifica di atti normativi già in vigore (p. es. le legislazioni in materia di agricoltura e di prodotti chimici). Infine, osservano che le disposizioni dell'avamprogetto interesserebbero solo marginalmente le organizzazioni coinvolte nel terrorismo internazionale che godono in genere di una solida rete di connessioni.

8 partecipanti (**TI, ACSI, CP, economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF**) criticano il fatto che limitando i requisiti qualitativi a singoli prodotti chimici venga a crearsi una sicurezza illusoria e che potenziali terroristi potrebbero eludere le misure previste in modo estremamente semplice e procurarsi in modo altrettanto rapido mezzi alternativi con cui perpetrare i loro attacchi. 3 partecipanti (**scienceindustries, SKW, VSLF**) osservano che l'intenzione dichiarata nel rapporto esplicativo di voler applicare l'elenco delle sostanze e i livelli di concentrazione contemplati dal pertinente regolamento (UE) sia in contrasto con l'avamprogetto. Quest'ultimo prevede infatti un elenco di sole otto sostanze, mentre l'elenco europeo ne contiene un numero maggiore. 3 partecipanti (**GE, BHB, IG DHS**) ritengono opportuno adeguare l'elenco delle sostanze e i livelli di concentrazione a quelli in vigore nell'UE. Quanto all'elenco delle sostanze, **TI** e **ACSI** auspicano che in alcuni casi le restrizioni vengano applicate a classi di prodotti chimici piuttosto che a composti specifici. **SZ** e **UDC** non vedono nell'allestimento di un simile elenco un vantaggio in termini di sicurezza, bensì un ingente onere amministrativo per i settori interessati e i rivenditori specializzati.

- **Aspetti poco chiari**

USAM ritiene che siano molti gli aspetti poco chiari dell'avamprogetto. Non è chiaro, per esempio, se e in quale misura siano interessate le attività commerciali e agricole, quali provvedimenti queste potrebbero essere costrette a prendere, quali siano le implicazioni penali e in termini di responsabilità, quali siano le norme previste in materia di onere della prova o, ancora, come vengano gestiti i dati. **ACSI** porta ad esempio il mancato disciplinamento nell'avamprogetto dell'accesso ai punti vendita o ai depositi. Anche l'assenza di una distinzione chiara tra utilizzatori privati e professionali e delle rispettive definizioni è suscettibile di comportare considerevoli difficoltà in fase di applicazione. Secondo **scienceindustries, SKW e VSLF**, non risulta chiaro a quali dati avranno accesso i venditori e quali saranno i dati che verranno scambiati con le autorità estere.

- **Aspetti inerenti alla protezione dei dati**

Numerosi partecipanti esprimono riserve nei confronti di diversi punti dell'avamprogetto inerenti alla protezione dei dati. 5 partecipanti (**AG, FR, GR, SH, privatim**) chiedono che l'avamprogetto (o eventualmente la legislazione d'esecuzione) indichi chiaramente i dati personali che devono figurare in una richiesta di accesso ai precursori e specifichi cosa s'intende con «generalità». **AG** considera una grave ingerenza nella sfera privata la possibilità prevista per l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e, in particolare, i corpi cantonali di polizia, di accedere ai dati personali e di trattarli. Quanto alla raccolta di informazioni, 8 partecipanti (**FR, SH, VD, ZG, privatim, scienceindustries, SKW, VSLF**) si chiedono quanto fedpol abbia effettivamente il diritto di raccogliere dati personali «tramite l'analisi automatizzata di fonti accessibili al pubblico». Sostengono che vada dapprima chiarito come vengono utilizzate e soppesate tali fonti e quanto questi dati siano considerati attendibili. Voci critiche si levano anche nei confronti dello scambio di dati personali degni di particolare protezione con autorità partner nazionali ed estere (**scienceindustries, SKW, VSLF**). 9 partecipanti (**AG, FR, SH, SZ, UDC, privatim, scienceindustries, SKW, VSLF**) esprimono riserve circa l'utilizzo del numero AVS come numero d'identificazione delle persone.

4 Commenti ai singoli articoli¹

4.1 Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (Legge sui precursori, LPre)

4.1.1 Titolo

AG, LU, SO, TG, ZH, ACCS e chemsuisse propongono che, in linea con la legislazione europea, per la versione tedesca delle norme in materia di sostanze esplodenti sia utilizzato il termine «Ausgangstoffe» al posto di «Vorläuferstoffe» («precursori»). **ComNBC** suggerisce di sostituire il termine «Vorläuferstoffe» con un sinonimo.

Secondo **GR e pharmaSuisse** il termine «sostanze esplodenti» è troppo generico e occorre precisare che sono intese soltanto alcune sostanze esplodenti specifiche. In alternativa, propongono di sostituirlo, in linea con la legislazione europea, con il termine «esplosivi» oppure con altri termini a loro volta più precisi.

¹ Per dettagli relativi alle singole disposizioni di legge, **economiesuisse** rimanda al parere trasmesso dal suo membro **scienceindustries**.

4.1.2 Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

GE riterrebbe adeguata una disposizione derogatoria come quella di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54), che permetterebbe di escludere dal campo d'applicazione della legge le autorità doganali e di polizia, l'esercito e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

scienceindustries, SKW e VSLF auspicano una riformulazione della disposizione e avanzano una proposta di modifica volta a illustrare più chiaramente lo scopo della legge.

Capoverso 2

AG, LU, NW, SG, SH, SO, TG, VD, ZH, ACCS e chemsuisse lamentano il fatto che le misure proposte dall'avamprogetto circa l'uso di sostanze e preparati interessino esclusivamente il settore privato riducendo quindi notevolmente l'efficacia della normativa e restringendo il relativo campo d'applicazione a una minima parte delle sostanze esplodenti disponibili. Contestualmente, deplorano che dalla disposizione non si evinca in modo sufficientemente chiaro la possibilità di segnalare anche avvenimenti sospetti correlati alla fornitura di precursori a utilizzatori professionali. Per realizzare gli obiettivi dell'avamprogetto ritengono infatti che i requisiti relativi all'uso di sostanze e preparati debbano essere verificati e definiti anche per il settore professionale, in particolare riguardo alla conservazione di quantità considerevoli di precursori. **AG, TG, ACCS e chemsuisse** chiedono di suddividere la disposizione in due capoversi (cpv. 2 e 3) e avanzano una proposta di riformulazione per il capoverso 3. **LU e chemsuisse** mettono in luce la necessità di definire misure adeguate volte a scongiurare furti e, di conseguenza, l'uso illecito di precursori. Sostengono inoltre che le sezioni 3 e 5 dovrebbero trovare applicazione soltanto a partire da una soglia quantitativa significativa (p. es. 2 kg), mentre a quell'importante strumento che è la segnalazione di avvenimenti sospetti dovrebbe essere fatto ricorso anche al di sotto di tale soglia. Quanto al primo periodo, **SO** è del parere che un diritto di segnalazione così concepito non sia sufficiente. Chiede pertanto che, almeno in casi eccezionali, anche gli utilizzatori professionali vengano assoggettati all'obbligo di segnalazione di modo che le autorità competenti possano essere informate immediatamente di sparizioni o furti (di quantità considerevoli) di precursori e mettere così in campo le misure necessarie. Un'altra richiesta riguarda la definizione di uno standard minimo per garantire una conservazione sicura dei precursori da parte degli utilizzatori professionali e la conseguente precisazione, all'interno di un capoverso 2 dal tenore modificato, di un assoggettamento di questi ultimi a tali obblighi minimi. Per quanto riguarda il secondo periodo, l'auspicio è quello di una riformulazione in linea con quanto illustrato nel rapporto esplicativo, ossia che le misure di sensibilizzazione qui menzionate possano essere rivolte anche agli utilizzatori professionali.

pharmaSuisse auspica che la disposizione sia integrata con un nuovo capoverso 3 e avanza una proposta di formulazione. Inoltre, chiede che venga fatta una distinzione chiara tra precursori di sostanze esplodenti e medicinali e che questi ultimi vengano esclusi dal campo d'applicazione della legge.

ComNBC sostiene che le disposizioni dell'avamprogetto siano efficaci contro singoli autori di reato che operano al di fuori di grandi strutture (p. es. un'azienda), ma che lo siano meno nei confronti di autori che agiscono all'interno di organizzazioni (p. es. permettendo loro di accedere a depositi aziendali non sufficientemente protetti). Suggestisce quindi di riconsiderare le misure previste in materia di furti.

4.1.3 Art. 2 Definizioni

Secondo **GR e pharmaSuisse** occorre precisare che il campo d'applicazione della legge interessa soltanto determinate sostanze esplodenti o, in alternativa, che il termine «sostanze esplodenti» sia sostituito con «esplosivi», termine impiegato nella legislazione europea, oppure con altri termini a loro volta più precisi. **AG, LU, SO, TG, ZH, ACCS e chemsuisse** propongono di sostituire, nella versione tedesca della legge, il termine «Vorläuferstoffe» con «Ausgangstoffe», termine utilizzato nella pertinente legislazione europea e nella legislazione sui prodotti chimici.

Ritengono che, nell'ottica di un'armonizzazione con la legislazione sui prodotti chimici, occorra verificare le definizioni dei termini «precursori» e «sostanze esplosive» nonché il campo d'applicazione delle disposizioni in cui questi vengono impiegati. AG, LU, TG, ACCS e chemsuisse sono inoltre del parere che debba essere fornita una definizione anche per il termine «avvenimenti sospetti»; a tal scopo, suggeriscono di riprendere la formulazione proposta nel regolamento (UE) n. 98/2013 per «transazione sospetta» e di adattarla alla realtà svizzera. AG, SO, ACCS e chemsuisse sono del parere che non sia chiaro se le disposizioni dell'avamprogetto siano applicabili soltanto a sostanze «pure» o anche a preparati contenenti tali sostanze. **ComNBC** chiede che, nella versione tedesca, il termine «Vorläuferstoffe» venga sostituito con un sinonimo.

SDV e pharmaSuisse partono dal presupposto che con «uso professionale» s'intendano anche l'acquisto, la vendita e il commercio in ambito professionale (commercio al dettaglio, attività lucrative) e che drogherie e farmacie non necessitino quindi di un'autorizzazione di acquisto. pharmaSuisse ritiene che sia difficile distinguere tra utilizzatori professionali e privati e porta l'esempio di un utilizzatore professionale che, acquistando una sostanza per un fine d'uso diverso da quello inerente alla sua professione, andrebbe in realtà considerato un utilizzatore privato. Sostiene inoltre che non sia sufficientemente chiaro quali siano i fini d'uso ammessi ai sensi della lettera a e auspica una puntualizzazione in tal senso. Andrebbe inoltre specificato che con «fini [...] di formazione» vengono intese esclusivamente le formazioni professionali. **TI e ACSI** osservano che, per scongiurare problemi in fase di applicazione della legge, converrebbe distinguere in modo più netto tra utilizzatori privati e professionali. **scienceindustries, SKV e VSLF** avanzano proposte di riformulazione per le lettere a–d basandosi sulle definizioni contemplate dalle legislazioni sui prodotti chimici e di esplosivi. Affermano inoltre che si possa rinunciare a una definizione del termine «esplosione», dal momento che i regolamenti dell'ONU sul trasporto di merci pericolose (TDG) e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) contengono già criteri ben definiti in merito e che disposizioni non altrettanto precise non risulterebbero attuabili in questo contesto.

4.1.4 Art. 3 Restrizioni di accesso

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono la modifica dei capoversi 1 e 3 e avanzano proposte di riformulazione. Ritengono che, viste le diverse modalità in cui gli Stati dell'UE attuano il pertinente regolamento (UE), non sia chiaro di quale diritto internazionale intenda tener conto il Consiglio federale. Sostengono inoltre che la pericolosità del precursore non sia rilevante ai fini della definizione dei livelli di accesso e che non sia chiaro quali criteri debbano essere considerati nell'ambito della valutazione del rischio di uso abusivo. L'elenco deve essere allestito sulla base di criteri tecnici chiari.

Capoverso 1

SO ritiene corretto affidare al Consiglio federale il compito di allestire l'elenco dei precursori, di modo che sia possibile intervenire rapidamente nel caso in cui se ne rendesse necessaria l'estensione. Al fine di scongiurare acquisti indesiderati in Svizzera, auspica inoltre un'armonizzazione con il pertinente regolamento (UE).

GE, BHB e IG DHS ritengono che sia opportuno adeguare l'elenco dei precursori e i rispettivi livelli di concentrazione alla normativa europea e inserire tale elenco nella legge sotto forma di allegato. GE è inoltre del parere che nell'elenco debbano figurare anche le sostanze elencate nell'allegato II del pertinente regolamento (UE) (tra cui acetone e acido solforico, utilizzati negli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi e del 22 marzo 2016 a Bruxelles). IG DHS sostiene infine che, al fine di facilitare il compito dei commercianti, la classificazione dei precursori debba essere affidata direttamente ai fabbricanti.

Capoversi 2 e 3

Secondo **LU** le disposizioni riguardanti la fornitura agli utilizzatori privati dovrebbero trovare applicazione soltanto a partire da una soglia quantitativa significativa (p. es. 2 kg). **SO** riconosce la pertinenza dei criteri previsti per definire i livelli di accesso e di un sistema d'accesso così modulato. Quanto al capoverso 2, **GR** chiede di vagliare la possibilità che gli obblighi di autorizzazione e registrazione non dipendano soltanto dai livelli di concentrazione ma anche dalla quantità di precursori acquistata. **GE** ritiene fondamentale che vengano introdotte norme sulla conservazione delle sostanze per scopi amministrativi e sul loro ciclo di vita, ossia dall'acquisto allo smaltimento, passando per la conservazione e l'uso. Afferma che, su questa base, sarebbe possibile revocare autorizzazioni, disporre divieti di detenzione e prevedere un obbligo di smaltimento. Propone inoltre di introdurre una disposizione che disciplini la procedura da adottare in caso di sostanze scadute (confisca e smaltimento) e una di carattere più generale che, analogamente all'articolo 31 LArm, regoli la confisca e il sequestro delle sostanze.

SDV valuta positivamente che per il momento si sia rinunciato a introdurre un divieto generale riguardante l'acquisto di precursori specifici. Ritiene che l'elenco dei precursori soggetti all'obbligo di registrazione e segnalazione contenuto nel rapporto esplicativo permetta alle drogherie di operare con competenza e fornire consulenze altamente affidabili. Chiede tuttavia che, oltre ai livelli di concentrazione previsti, per i precursori di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b vengano definiti anche livelli quantitativi (100 g nel caso dei sali e 100 ml nel caso di sostanze liquide). Considera infatti sproporzionato l'onere amministrativo che si prospetta in caso di acquisto di quantità molto ridotte di precursori. Anche **pharmaSuisse** è a favore dell'introduzione di livelli quantitativi ritenendo che, in caso di acquisto di quantità ridotte di precursori (al di sotto di 100 g), sia eccessivo prevedere un obbligo di registrazione e autorizzazione. Reputa sconcertante che per l'acquisto di pochi grammi di clorato di sodio occorra un'autorizzazione quando presso i distributori è possibile acquistare svariati litri di una sostanza altamente infiammabile come la benzina. Inoltre, chiede che venga fatta una distinzione chiara tra precursori di sostanze esplodenti e medicinali e che questi ultimi vengano esclusi dal campo d'applicazione della legge. Anche secondo **chemsuisse**, le disposizioni riguardanti la fornitura agli utilizzatori privati dovrebbero trovare applicazione a partire da una soglia quantitativa significativa (p. es. 2 kg). **SRF** approva il fatto che i livelli di concentrazione proposti corrispondano a quelli in vigore nell'UE scongiurando così ulteriori ostacoli tecnici al commercio.

4.1.5 Art. 4 Detenzione di precursori

In relazione con gli articoli 5, 6 e 11, **TI** ritiene che non sia chiaro cosa succeda quando un prodotto viene utilizzato in comunione all'interno di uno stesso nucleo familiare. Nel caso di prodotti di uso comune considera le limitazioni previste eccessive e poco praticabili.

Ritenendo che non si possa presupporre che gli utilizzatori privati conoscano le disposizioni pertinenti, **scienceindustries**, **SKW** e **VSLF** sono del parere che le questioni da chiarire siano ancora molte: cosa succede se, al momento della vendita, un acquisto non viene registrato o se i precursori sono importati da un Paese nel quale non vige una legislazione in materia? Su chi ricade la responsabilità?

4.1.6 Art. 5 Trasferimento di precursori

FR dubita che le autorità d'esecuzione dispongano di risorse sufficienti per vigilare sul trasferimento dei precursori e sanzionare eventuali abusi.

scienceindustries, **SKW** e **VSLF** ritengono necessario chiarire come debba essere classificato un acquisto effettuato, per esempio, per conto di un familiare o di un vicino. Inoltre occorre precisare come e per il tramite di chi si debba vigilare sul rispetto dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b.

4.1.7 Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione di acquisto

Capoverso 1

SO saluta il fatto che la competenza per il rilascio delle autorizzazioni di acquisto pertenga a fedpol. Reputa convincenti i requisiti per l'ottenimento di un'autorizzazione nonché i motivi d'impedimento previsti.

Capoverso 2 lettera a

AG, FR, GR, SH e privatim chiedono che l'avamprogetto (o eventualmente la legislazione d'esecuzione) indichi chiaramente i dati personali che devono figurare in una richiesta di accesso ai precursori e specifichi cosa s'intende con «generalità»: è sufficiente indicare cognome, nome e indirizzo o sono necessari, per esempio, anche data di nascita, nazionalità e luogo di origine? **AG, FR e privatim** osservano inoltre che, qualora alcuni di questi dati dovessero essere degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), un elenco di tali dati dovrebbe essere riportato formalmente all'interno della legge.

Capoverso 3

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono che siano definiti i criteri per valutare la plausibilità dell'uso previsto.

Capoverso 4 lettera b

AG, SH e ZG apprezzano il fatto che vengano qui elencati i motivi d'impedimento, ma chiedono che questi siano riformulati in maniera più chiara. Al contempo deplorano che, nonostante le notevoli difficoltà di interpretazione e applicazione che potrebbe comportare nella pratica, il rapporto esplicativo non si soffermi sulla presente disposizione. Chiedono pertanto che nel messaggio che il Consiglio federale si appresta a redigere sia spiegato chiaramente chi può fornire indizi, quali situazioni e avvenimenti sono da intendersi come «indizi» ai sensi della lettera b e in che modo fedpol ne viene a conoscenza. Per **GR** non è chiaro se una segnalazione di sospetto (cfr. art. 14 AP-LPre) o una denuncia costituiscano automaticamente un indizio ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 lettere b e d AP-LPre e se, al fine di verificare tale segnalazione di sospetto o denuncia, possano essere messe in atto soltanto le misure previste dall'articolo 15 AP-LPre o se sia possibile anche, a seconda dei casi, interrogare un numero non precisato di persone.

privatim chiede che venga spiegato più chiaramente cosa s'intende con «motivo d'impedimento». Nel messaggio che il Consiglio federale si appresta a redigere andrà inoltre specificato in che modo fedpol viene a conoscenza degli indizi.

Capoverso 4 lettera c

BL ritiene più probabile che un abuso venga commesso dalle persone che hanno già avuto problemi con la giustizia piuttosto che da quelle senza nessuna iscrizione nel casellario giudiziale e avanza quindi una proposta di riformulazione della disposizione. **GE** suggerisce una riformulazione sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.

Capoverso 4 lettera d

Per **GR** non è chiaro se una segnalazione di sospetto (cfr. art. 14 AP-LPre) o una denuncia costituiscano automaticamente un indizio ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 lettere b o d AP-LPre e se, al fine di verificare tale segnalazione di sospetto o denuncia, possano essere messe in atto soltanto le misure previste dall'articolo 15 AP-LPre o se sia possibile anche, a seconda dei casi, interrogare un numero non precisato di persone.

Capoverso 6

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono che sia specificata la natura degli oneri e delle condizioni di cui alla presente disposizione. Alla luce della pericolosità delle sostanze nonché dell'attività e della mobilità delle organizzazioni terroristiche, **GE** ritiene sproporzionata una

validità massima di tre anni e chiede quindi che questa sia portata a sei mesi (cfr. art. 9b cpv. 3 LArm).

4.1.8 Art. 7 Revoca dell'autorizzazione di acquisto

SO osserva che per un'efficace esecuzione della LPre, oltre alla possibilità di revocare le autorizzazioni rilasciate e confiscare i precursori acquistati, bisognerebbe permettere a fedpol di eseguire i controlli necessari, e auspica quindi proposte in tal senso.

4.1.9 Art. 8 Importazione di precursori

SO porta l'attenzione sulle esperienze fatte nell'ambito dell'esecuzione della LArm e ritiene che debbano essere previste misure d'informazione adeguate.

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono chiarimenti in merito all'attuazione del capoverso 1 lettera a e al luogo in cui deve essere effettuata la registrazione.

4.1.10 Art. 9 Esportazione di precursori

scienceindustries, SKW e VSLF auspicano chiarimenti in merito alla procedura da seguire nel caso in cui si decida di esportare dei precursori ad acquisto ormai avvenuto.

4.1.11 Art. 10 Messa al sicuro provvisoria di precursori

scienceindustries, SKW e VSLF ritengono che siano necessari chiarimenti in materia di ripartizione delle competenze (cfr. art. 31 AP-LPre) e, nello specifico, che debba essere precisato in quali casi la competenza per il perseguimento delle infrazioni spetta all'AFD e in quali è invece responsabile fedpol.

4.1.12 Art. 11 Fornitura a utilizzatori privati

SO è del parere che, prevedendo già la legislazione sui prodotti chimici vigente restrizioni nonché obblighi di controllo e documentazione per i negozi specializzati, l'attuazione delle misure di prevenzione per il commercio al dettaglio di cui nella LPre risulterà efficace. **SH** ritiene che il sistema di registrazioni e autorizzazioni previsto dalla disposizione sia molto complesso e che non sia chiaro come far fronte, nell'ambito del commercio al dettaglio, all'onere supplementare che questo comporterà.

Capoverso 1

BL e GE chiedono di considerare l'ipotesi di vincolare la fornitura di precursori a utilizzatori esteri al possesso di un permesso di domicilio (permesso C) e di sostituire il termine «titolo di soggiorno» con «permesso di domicilio». Sono dell'avviso che, per garantire una maggiore sicurezza, sia nell'interesse della collettività inasprire le restrizioni per l'acquisto. Per **SH** circoscrivere il campo d'applicazione all'acquisto e all'uso dei precursori nel settore privato, significa limitare notevolmente l'efficacia della normativa (cfr. commenti relativi al campo d'applicazione dell'art. 1 AP-LPre).

Secondo **pharmaSuisse**, il fatto che i precursori soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c possano essere forniti soltanto a persone in possesso di un passaporto svizzero, di una carta d'identità svizzera o di un titolo di soggiorno svizzero costituisce una violazione del divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione.

Capoverso 2

VD ritiene sproporzionato l'onere lavorativo supplementare che ne consegue per drogherie e farmacie.

pharmaSuisse, scienceindustries, SDV, SKW e VSLF chiedono di stralciare la lettera b o di modificarla secondo la formulazione proposta. Reputano inutile e sproporzionato l'onere derivante dall'obbligo di indicare il metodo di pagamento, il luogo e l'ora nonché, se del caso, il numero della carta di debito o credito utilizzata, indicazione, quest'ultima, che aumenterebbe inoltre il rischio di un uso abusivo di dati sensibili all'estero.

Capoversi 3 e 4

AG, FR, VD, ZG e privatim propugnano l'introduzione di un sistema a semaforo per la verifica, da parte di chi effettua la fornitura, del requisito relativo al possesso di un'autorizzazione di acquisto di cui all'articolo 11 capoverso 3. Sostengono che, nel caso in cui per tale verifica dovesse essere messa a punto una procedura di richiamo online, il presente testo di legge debba disciplinare in modo esplicito, analogamente all'articolo 20 AP-LPre, i relativi diritti d'accesso. Infine auspicano che all'interno delle disposizioni d'esecuzione (cfr. art. 11 cpv. 4), venga esclusa la possibilità di accedere ad altri dati mediante procedura di richiamo (indipendentemente dai risultati della verifica basata sul sistema a semaforo di cui sopra). Secondo VD, gli utilizzatori privati dovrebbero essere messi al corrente della natura dei dati che vengono registrati, dello scopo della registrazione e dei diritti d'accesso.

In merito al capoverso 3, **scienceindustries, SKW e VSLF** chiedono di specificare i dati del sistema d'informazione cui ha accesso la persona che effettua la fornitura. **pharmaSuisse** è del parere che si debba rinunciare completamente all'obbligo di registrazione, visto che un tale obbligo comporta l'espletamento, da parte dei commercianti al dettaglio, di compiti specifici di pertinenza di fedpol o dei corpi di polizia. Auspica che nel momento in cui si procede alla ricerca delle autorizzazioni di acquisto, sia possibile confermare la vendita con un semplice clic, senza dover procedere alla registrazione di tutti i dati.

In merito al capoverso 4, **pharmaSuisse e SDV** osservano che, qualora un simile obbligo di registrazione dovesse essere mantenuto in contrasto con quanto da loro auspicato nei commenti relativi al capoverso 3, i punti vendita debbano poter registrare i dati all'interno del sistema d'informazione in modo rapido e senza dover far ricorso a infrastrutture supplementari. A tal proposito, propongono l'integrazione diretta del modulo di registrazione nel sistema di casse e di gestione delle merci di drogherie e farmacie o l'implementazione di un sito Internet facile da usare.

4.1.13 Art. 12 Etichettatura

SO è del parere che, prevedendo già la legislazione sui prodotti chimici vigente restrizioni nonché obblighi di controllo e documentazione per i negozi specializzati, l'attuazione delle misure di prevenzione per il commercio al dettaglio di cui nella LPre risulterà efficace.

pharmaSuisse e SDV osservano che i precursori in questione sono spesso venduti dai punti vendita in quantità ridotte e consegnati ai clienti in confezioni diverse rispetto a quelle fornite dal fabbricante. È quindi necessario definire, analogamente alle disposizioni della legislazione sui prodotti chimici, requisiti meno rigidi in materia di etichettatura per le confezioni consegnate ai clienti che contengono quantità ridotte di precursori soggetti all'obbligo di registrazione e segnalazione. **scienceindustries, SKW e VSLF** chiedono che al capoverso 1 venga fatto esplicitamente riferimento ai precursori immessi nel commercio per gli utilizzatori privati, ritenendo che l'attuale formulazione potrebbe far pensare che la disposizione si applichi anche agli utilizzatori professionali invece di fatto esclusi dal campo d'applicazione della legislazione. Sostengono che l'obbligo di etichettare i precursori potrebbe comportare costi supplementari per i fabbricanti in ragione della necessità di adeguare software e confezioni e che vadano chiarite quindi ancora diverse questioni: a chi spetta etichettare i precursori – al commerciante al dettaglio, al fabbricante o al fornitore? Che aspetto deve avere l'etichetta? Secondo **IG DHS**, è fondamentale che i requisiti in materia di etichettatura siano conformi a quelli in vigore nell'UE e che si rinunci a introdurre, anche solo temporaneamente, requisiti specifici per la Svizzera. **BHB** vede ampi margini di miglioramento a tal proposito. I commercianti non conoscono infatti la composizione dei prodotti e non possono quindi verificare la correttezza dell'etichettatura.

L'obbligo di etichettare i precursori dovrebbe quindi incombere ai fabbricanti che dispongono delle conoscenze necessarie per stabilire quali prodotti siano assoggettati all'obbligo di autorizzazione, di registrazione o di segnalazione e come questi debbano essere etichettati. Allo stesso modo, i fabbricanti dovrebbero premurarsi di informare a tal proposito i commercianti, per esempio inserendo i pertinenti riferimenti all'interno della scheda di dati di sicurezza.

4.1.14 Art. 13 Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti

SO osserva che, alla luce della minaccia che le sostanze esplodenti rappresentano per chi le prepara e per terzi, i due divieti di cui alla presente disposizione siano giustificati anche all'interno di una società liberale come quella svizzera. **FR** dubita che le autorità d'esecuzione dispongano di risorse sufficienti per garantire il controllo sulla preparazione di sostanze esplodenti e sanzionare eventuali abusi. **TG** suggerisce di modificare il capoverso 1 e avanza una proposta di riformulazione. Reputa che, facendo esclusivo riferimento alle sostanze esplodenti, il capoverso potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 9 capoverso 1 LEspl, dal momento che anche i preparati ai sensi di quest'ultima disposizione sono per natura esplosivi.

scienceindustries, SKW e VSLF ritengono che, nel caso in cui le sostanze siano state registrate per essere utilizzate professionalmente, sia difficile verificare il fine d'uso.

4.1.15 Art. 14 Segnalazione di sospetto

Capoverso 1

AG chiede di integrare l'avamprogetto con l'obbligo di informare la persona sospetta in merito alla registrazione del sospetto nel sistema d'informazione (cfr. art. 14 cpv. 3 LPD). Occorre inoltre che i dati vengano trattati secondo criteri chiari e cancellati nel caso in cui il sospetto dovesse risultare infondato. **BL, GE e TI** propugnano l'introduzione di un obbligo di segnalazione sistematico e auspicano che la formulazione potestativa del capoverso 1 sia sostituita con una formulazione imperativa. **GE** propone inoltre di introdurre un obbligo di segnalazione per i venditori anche nel caso in cui gli utilizzatori privati intendano acquistare una sostanza figurante nell'allegato II del pertinente regolamento (UE). **SO** ritiene che nel caso di furto o sparizione di quantità considerevoli di precursori come quelle generalmente in possesso degli utilizzatori professionali, una disposizione così formulata non permetta di realizzare gli obiettivi auspicati. Gli utilizzatori professionali devono quindi essere obbligati a trasmettere una segnalazione di sospetto a fedpol non appena dai loro depositi sparisce una quantità considerevole di precursori o qualora ne spariscano, a più riprese, quantità ridotte. Per **GR** non è chiaro se una segnalazione di sospetto o una denuncia costituiscano automaticamente un indizio ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 lettere b o d AP-LPre e se, al fine di verificare tale segnalazione di sospetto o denuncia, possano essere messe in atto soltanto le misure previste dall'articolo 15 AP-LPre o se sia possibile anche, a seconda dei casi, interrogare un numero non precisato di persone. **VD** è del parere che non sia ragionevole procedere all'analisi automatizzata di tutte le banche dati per ogni segnalazione di sospetto e che una raccolta supplementare di dati ai sensi dell'articolo 15 AP-LPre dovrebbe aver luogo soltanto nel caso in cui vi siano indizi sufficienti per presumere che una persona sospettata intenda utilizzare materiale esplosivo per fini illegali.

ACSI sostiene che la segnalazione di avvenimenti sospetti non dovrebbe essere una possibilità, bensì che dovrebbe, in particolare in caso di furti, costituire un obbligo sistematico. Secondo **privatim** nel messaggio che il Consiglio federale si appresta a redigere andrà specificato per chi è prevista la possibilità di segnalare avvenimenti sospetti e che non esiste alcun obbligo in merito. **IG DHS** è favorevole a un sistema di segnalazione, come quello previsto, non oneroso dal punto di vista burocratico. Il processo di segnalazione risulta agevolato dalla possibilità data alle aziende di trasmettere le loro segnalazioni in ogni momento e nel rispetto delle rispettive procedure e strutture interne. **BHB** approva il fatto che sia stata introdotta una possibilità di segnalazione e non un obbligo. Visto che molti commercianti ignorano se i prodotti presenti nel loro assortimento siano soggetti a un obbligo di registrazione o di segnalazione, ritiene che spetti ai fabbricanti informarli attivamente in merito. Allo stesso modo, mette in luce le enormi difficoltà per i

commercianti nel saper riconoscere le transazioni sospette e quei furti che, in quanto sospetti, sottostanno all'obbligo di segnalazione. Anche **SRF** si dice d'accordo con l'introduzione di una possibilità di segnalazione e non di un obbligo.

Capoverso 2

scienceindustries, SKW e VSLF propongono che la necessità di mettere in atto misure di sensibilizzazione sia prevista all'articolo 23 e non al presente capoverso. **SRF** esprime un parere critico nei confronti delle misure di sensibilizzazione previste: la Confederazione non dovrebbe infatti incoraggiare i commercianti al dettaglio a sottoporre sondaggi critici ai clienti o a mettere in atto altre misure «contro il cliente». Il livello elevato di fluttuazioni nel commercio al dettaglio limita inoltre notevolmente le possibilità in questo contesto. **USC** è del parere che il capoverso implichi un obbligo di diligenza e di collaborazione per una parte degli attori del commercio al dettaglio e dell'agricoltura. Ritiene quindi necessario sensibilizzare le persone interessate, in particolare sui loro compiti. A tal fine occorre prevedere tempo sufficiente e, soprattutto, collaborare con organizzazioni professionali e specializzate. **USC** chiede quindi di integrare la disposizione e avanza una proposta di riformulazione.

4.1.16 Art. 15 Raccolta di informazioni

Capoverso 1

SO approva la possibilità prevista per fedpol di accedere al sistema d'informazione del SIC e di chiedere al SIC un suo parere. **GR** auspica che venga precisato se è o meno possibile prendere contatto con utilizzatori professionali nonché con persone fisiche e giuridiche. **VD** ritiene sproporzionato il numero di banche dati consultabili ai fini della raccolta di informazioni e si dichiara contrario a una consultazione automatica e sistematica delle banche dati indicate; suggerisce infine il ricorso a sistemi di protocollo affinché l'accesso a queste banche dati avvenga esclusivamente nell'ambito della legalità.

Capoverso 2

SH, ZG e privatim chiedono che sia valutata con attenzione, e motivata nel messaggio, la necessità di un riferimento esplicito alle autorità del controllo abitanti e alle autorità dello stato civile all'interno della disposizione. Si pone la questione dell'effettivo contributo che le informazioni in loro possesso possono fornire all'individuazione e alla valutazione di possibili minacce. **VD** è del parere che, nel trasmettere le proprie richieste alle autorità federali e cantonali, fedpol debba indicarne il motivo e fare necessariamente riferimento a un caso concreto. Devono sussistere sufficienti indizi per cui si possa ragionevolmente supporre l'esistenza di un rischio significativo.

Capoverso 3

FR, SH, ZG e privatim chiedono che nel messaggio siano definite le modalità e la portata della raccolta di dati personali basata sull'«analisi automatizzata di fonti accessibili al pubblico», una delle possibilità a disposizione di fedpol per assolvere il compito attribuitogli dalla legge. Sostengono che sia importante spiegare il motivo e l'utilità di tale forma di profilazione e indicare, anche soltanto a titolo esemplificativo, le «fonti accessibili al pubblico» ritenute adatte allo scopo. Questo sia per dare conto dell'entità della potenziale ingerenza nei diritti fondamentali sia per garantire una maggiore trasparenza. **VD** è del parere che un'automatizzazione potrebbe portare a una raccolta di dati personali sproporzionata tanto a livello di quantità quanto a livello di contenuto.

Per **scienceindustries, SKW e VSLF** è necessario chiarire in primo luogo le questioni relative all'impiego delle fonti accessibili al pubblico e dell'importanza loro attribuita nonché all'affidabilità dei dati provenienti da tali fonti.

4.1.17 Art. 16 Scambio d'informazioni

Capoverso 1

VD chiede che sia fornita una definizione del termine «autorità partner» e che siano elencate le autorità con cui è previsto lo scambio d'informazioni. Nell'ambito della procedura di autorizzazione, reputa doveroso mettere al corrente i richiedenti in merito alla possibilità che i loro dati vengano trasmessi ad altre autorità. L'autorità trasmittente deve inoltre garantire la correttezza dei dati conservati dall'autorità ricevente. Per **AG e privatim** non è chiara la ragione per cui, ai sensi della presente disposizione, anche i chimici cantonali rientrino tra le autorità partner.

scienceindustries, SKW e VSLF esprimono un parere critico nei confronti della possibilità di scambiare dati degni di particolare protezione con autorità nazionali e internazionali.

Capoverso 2

scienceindustries, SKW e VSLF auspicano una riformulazione della disposizione e avanzano una proposta di modifica.

4.1.18 Art. 17 Sistema d'informazione

TI ritiene che sarebbe opportuno riuscire a sfruttare le banche dati già esistenti oppure prevedere delle interconnessioni tra banche dati, così da snellire le procedure di controllo e verifica nel contesto del rilascio e della gestione delle autorizzazioni.

4.1.19 Art. 18 Contenuto del sistema d'informazione

TI ritiene che sarebbe opportuno riuscire a sfruttare le banche dati già esistenti oppure prevedere delle interconnessioni tra banche dati, così da snellire le procedure di controllo e verifica nel contesto del rilascio e della gestione delle autorizzazioni.

pharmaSuisse approva il fatto che fedpol attinga alle informazioni tecniche per raccogliere i dati relativi all'uso dei precursori e che inserisca tali dati nel suo sistema d'informazione. Auspica al contempo che fedpol collabori anche con i farmacisti cantonali.

Lettera c

AG chiede di modificare l'avamprogetto in modo tale che la persona sospetta venga informata della registrazione del sospetto nel sistema d'informazione (cfr. art. 14 cpv. 3 LPD).

Lettera f

Secondo **AG, SH, ZG e privatim** nel progetto di legge andrebbe precisato cosa s'intende esattamente con «sentenze e altre informazioni su avvenimenti correlati a sostanze chimiche e sostanze esplodenti» e dove fedpol reperisce questo genere di informazioni.

Lettera g

ZG sostiene che, a proposito dei «procedimenti amministrativi» di cui all'articolo 18, il rapporto esplicativo dovrebbe far riferimento alla lettera g e non alla lettera f.

4.1.20 Art. 19 Diritto d'accesso e di rettifica

Capoverso 2

scienceindustries, SKW e VSLF ritengono che non risulti chiaro dal rapporto esplicativo a chi fedpol fornisca le informazioni in suo possesso.

4.1.21 Art. 20 Procedura di richiamo

AG è del parere che sia necessario limitare le autorizzazioni d'accesso concesse in virtù del presente articolo, di modo che i dati salvati all'interno del sistema d'informazione siano messi a

disposizione soltanto di quelle autorità di perseguimento penale che conducono indagini relative ad attività terroristiche o a un presunto uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti. **GE** è favorevole alla possibilità di un controllo incrociato dei dati al fine, per esempio, di permettere alle autorità cantonali di polizia di localizzare i punti vendita cantonali e il domicilio degli acquirenti. Visto che alcune autorità non hanno necessità di accedere a tutti i dati del sistema d'informazione, **VD** suggerisce di disciplinare le autorizzazioni d'accesso a livello di ordinanza.

4.1.22 Art. 21 Uso del numero d'assicurato AVS

AG, FR, SH e privatim rinviano a una perizia del Politecnico federale di Zurigo² e al postulato CAG-N 17.3968 «Piano di sicurezza per gli identificatori personali» del 20 ottobre 2017 che il Consiglio federale, in data 20 dicembre 2017, ha proposto di accogliere. Nel febbraio 2017, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è inoltre stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare una proposta di modifica della legislazione in materia di AVS. Fintantoché questi processi non saranno conclusi, i partecipanti ritengono auspicabile rinunciare a utilizzi sistematici del numero AVS al di fuori dell'ambito dell'assicurazione sociale e si chiedono se non vi siano altre opzioni percorribili. **FR** e **privatim** propongono lo stralcio della disposizione. **USC** esprime a sua volta un parere critico nei confronti di un utilizzo del numero AVS al di fuori dell'ambito socio-sanitario e auspica una protezione adeguata dei dati.

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono lo stralcio della disposizione, adducendo che, ai sensi dell'articolo 11 AP-LPre, il numero AVS non figura tra i dati registrati al momento dell'acquisto.

4.1.23 Art. 22 Disposizioni d'esecuzione relative al sistema d'informazione

GE e **VD** ritengono che l'avamprogetto debba contenere un disciplinamento in merito alla durata di conservazione dei dati. **GE** suggerisce di fissarla a 10 anni.

4.1.24 Art. 23 Esecuzione

SDV ritiene fondamentale che i controlli supplementari eseguiti a campione da fedpol e quelli effettuati nei settori dei prodotti chimici, degli agenti terapeutici e dei prodotti alimentari vengano coordinati al fine di evitare un inutile onere amministrativo. Approva inoltre che, nel caso in cui non diano adito ad alcuna contestazione, i controlli a campione eseguiti presso le drogherie non siano soggetti a emolumenti. **scienceindustries, SKW e VSLF** chiedono l'aggiunta di un capoverso 4 relativo all'attuazione di misure di sensibilizzazione (cfr. art. 14 cpv. 2 AP-LPre), in modo da fornire una panoramica completa dei compiti attribuiti a fedpol.

Capoverso 1

ZG chiede che sia la Confederazione a farsi carico completamente dell'onere che, ai fini dell'esecuzione della LPre, incomberà ai Cantoni in termini di personale.

Capoverso 2

pharmaSuisse è sostanzialmente favorevole alla possibilità prevista per fedpol di ordinare misure per la protezione di terzi. Tuttavia s'interroga sulla natura di tali misure, sul margine di manovra di fedpol e sull'adeguatezza, nei confronti dei punti vendita, di una simile possibilità.

Capoverso 3

Riguardo al primo periodo, **AG, SO e TG** osservano che i controlli relativi al rispetto delle disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti non dovrebbero essere eseguiti soltanto presso i punti vendita, bensì anche presso quegli attori, come fabbricanti e importatori, responsabili della messa a disposizione di tali prodotti sul mercato. fedpol dovrebbe essere

² <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/publikationen/berichte/berisikofolgenabschaetzung-ahvnummer-e.pdf>

autorizzato anche a verificare, sia a campione sia sulla base di sospetti, il rispetto degli obblighi minimi imposti agli utilizzatori professionali in materia di conservazione sicura e segnalazione in caso di sparizione o furto. Quanto al secondo periodo, SO ritiene che la Confederazione debba farsi carico di una parte dei costi nel caso in cui la disposizione dovesse fungere da base giuridica per giustificare una vera e propria attività di controllo da parte dei Cantoni sull'esecuzione della LPre. Avanza inoltre una proposta di riformulazione del secondo periodo qualora la Confederazione non dovesse partecipare ai costi. Secondo **AG, LU, TG e ZH**, le risorse delle autorità cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici sarebbero già al limite a causa del sempre maggiore numero di compiti attribuiti loro. L'assunzione di compiti d'esecuzione in un settore del diritto il cui campo d'applicazione, alla luce degli sviluppi in corso nell'UE, potrebbe estendersi ulteriormente andrebbe oltre le possibilità di tali autorità o si ripercuoterebbe comunque negativamente sul livello di protezione al momento garantito. Per questo motivo, le autorità d'esecuzione cantonali dovrebbero limitarsi a condividere, in caso di sospetto, le informazioni a loro disposizione. Anche in questo caso viene chiesto di modificare il secondo periodo ed è avanzata una proposta di riformulazione. TG osserva inoltre che il proprio corpo cantonale di polizia non dispone né di personale specializzato nel settore in esame né di spazi adeguati per la conservazione di simili sostanze nel caso in cui se ne rendesse necessaria la messa al sicuro. Secondo **BE**, dalla disposizione si evince che l'attività di controllo sui punti vendita, per esempio in materia di registrazione e autorizzazione, pertiene in prima linea alla Confederazione. **FR** avanza critiche nei confronti di una possibilità di delega soltanto accennata e formulata in modo troppo vago, osservando che nel rapporto esplicativo non viene indicato il numero di controlli previsti né precisato in quali casi e a quali condizioni una simile delega venga impartita. **GR** è del parere che i Cantoni non dovrebbero svolgere compiti federali per conto di fedpol senza ricevere alcun compenso e che siano quindi necessarie considerazioni integrative in merito. **SG** evidenzia l'assenza di ogni riferimento all'onere concreto previsto per i Cantoni in termini di tempo, le risorse limitate dei Cantoni e la competenza della Confederazione in materia. **SH e TI** partono dal presupposto che l'attività di controllo prevista comporterà un notevole onere supplementare per le autorità cantonali competenti e che la Confederazione parteciperà quindi in maniera adeguata ai costi. **VD** è del parere che l'esecuzione dovrebbe essere di pertinenza esclusiva di fedpol. **ZG** chiede che la Confederazione si faccia carico completamente dell'onere che, ai fini dell'esecuzione della LPre, incomberà ai Cantoni in termini di personale. **OW** si oppone alla possibilità prevista di delegare compiti d'esecuzione ai Cantoni, ritenendo che una simile delega debba poter essere impartita soltanto dal Consiglio federale previa consultazione dei Cantoni e che la Confederazione debba compensare adeguatamente l'onere che ne deriva.

ACCS e chemsuisse auspicano una riformulazione del secondo periodo del capoverso 3 e avanzano una proposta in merito. Sostengono che l'esecuzione del presente progetto di legge richieda un approccio di polizia e che la competenza in materia pertenga quindi a fedpol. Aggiungono inoltre che le risorse delle autorità cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici vigente, la cui attività trova il suo fondamento nel diritto amministrativo, sarebbero già al limite a causa del sempre maggiore numero di compiti attribuiti loro. L'assunzione di compiti d'esecuzione in un settore del diritto il cui campo d'applicazione, alla luce degli sviluppi in corso nell'UE, potrebbe estendersi ulteriormente andrebbe oltre le possibilità di tali autorità o si ripercuoterebbe comunque negativamente sul livello di protezione al momento garantito. Per questo motivo le autorità d'esecuzione cantonali dovrebbero limitarsi a condividere, in caso di sospetto, le informazioni a loro disposizione.

4.1.25 Art. 24 SIC

Oltre a sostenere che l'accesso di fedpol al sistema d'informazione del SIC sia effettivamente necessario, **SO** si dichiara favorevole alla possibilità prevista per fedpol di chiedere il parere del SIC in caso di dubbi. Quanto all'eventualità di controlli a campione eseguiti dalle autorità d'esecuzione cantonali su incarico di fedpol, SO evidenzia l'impraticabilità della misura nel caso in cui non venga previsto un adeguato compenso da parte della Confederazione.

4.1.26 Art. 25 Emolumenti

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono lo stralcio della disposizione, giudicando inappropriata una riscossione di emolumenti che produrrebbe un aumento considerevole del prezzo di per sé contenuto dei prodotti interessati. Si pone inoltre la questione del rapporto costi/benefici in relazione alla gestione degli emolumenti e al loro importo. **SDV** ritiene molto importante coordinare i controlli supplementari eseguiti a campione da fedpol con quelli effettuati nei settori dei prodotti chimici, degli agenti terapeutici e dei prodotti alimentari nell'intento di scongiurare un inutile onere amministrativo. **pharmaSuisse** e **SDV** approvano il fatto che, nel caso in cui non diano adito ad alcuna contestazione, i controlli a campione eseguiti presso le drogherie e le farmacie non siano soggetti a emolumenti.

4.1.27 Art. 26 Infrazioni in materia di fornitura

SO è favorevole alle disposizioni penali di cui agli articoli 26 e seguenti AP-LPre.

pharmaSuisse ritiene che sia difficile distinguere tra utilizzatori professionali e privati e porta l'esempio di un utilizzatore professionale che, acquistando una sostanza per un fine d'uso diverso da quello inerente alla sua professione, andrebbe in realtà considerato un utilizzatore privato. Non giudica ragionevole l'allestimento di un elenco degli utilizzatori professionali, ma è comunque del parere che, anche in questi casi, l'entità delle sanzioni e delle misure previste debba essere proporzionata al tipo di infrazione constatata in materia di fornitura. Chiede pertanto una riduzione della pena prevista dall'avamprogetto.

Capoverso 1

pharmaSuisse auspica che venga applicata solamente la legislazione sulle contravvenzioni di polizia. Ritiene, infatti, che per quanto concerne gli aspetti di prevenzione generale e speciale, una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria non siano adeguate. Secondo **BHB**, devono essere i fabbricanti a farsi carico dell'etichettatura e a trasmettere quindi i dati ai commercianti, per esempio registrandoli all'interno della scheda di dati di sicurezza; questo permetterebbe ai venditori, per lo meno, di identificare i prodotti soggetti all'obbligo di registrazione.

Capoverso 2

Analogamente a quanto fatto per il capoverso 1, **pharmaSuisse** chiede un'attenuazione dell'entità della pena sostenendo che, nel caso di un evento isolato, dovrebbe essere sufficiente un ammonimento. Una multa dovrebbe invece essere comminata soltanto in caso di infrazione colposa o reiterata.

Capoverso 3

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono un adeguamento della disposizione e avanzano una proposta di riformulazione. **pharmaSuisse** è del parere che la disposizione non dovrebbe valere soltanto per gli utilizzatori privati, bensì anche per i punti vendita.

4.1.28 Art. 27 Detenzione, importazione o esportazione illecite

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono che vengano chiarite le seguenti domande: come comportarsi con quei precursori di cui gli utilizzatori privati erano in possesso prima dell'entrata in vigore della legge? Come si può pretendere che un utilizzatore privato che ha effettuato i suoi acquisti in un Paese in cui non esiste una legislazione in materia o in cui i criteri fissati dalla legge sono diversi da quelli della legislazione svizzera sia a conoscenza di quanto previsto al capoverso 2 della presente disposizione? Secondo **pharmaSuisse** occorre che, ai fini di una maggiore chiarezza, «chiunque» venga sostituito con «privati» o «utilizzatori privati».

4.1.29 Art. 28 Conseguimento fraudolento di un'autorizzazione di acquisto

scienceindustries, SKW e VSLF avanzano una proposta di riformulazione della disposizione, sostenendo che l'incompletezza delle indicazioni fornite dovrebbe comportare il rifiuto del rilascio di un'autorizzazione di acquisto.

4.1.30 Art. 30 Etichettatura errata

Capoverso 1

pharmaSuisse ritiene eccessiva la pena prevista in caso di etichettatura errata (cfr. commenti relativi all'art. 26 cpv. 1 e 2 AP-LPre).

Capoverso 2

pharmaSuisse è del parere che nel caso di una singola infrazione colposa sia sufficiente un ammonimento e che una multa dovrebbe essere comminata soltanto in caso di reiterazione.

4.1.31 Art. 31 Perseguimento e giudizio da parte di fedpol

Capoverso 1

ZH ritiene opportuno integrare la disposizione con un capoverso che disciplini la responsabilità penale e la competenza in materia di procedimenti penali contro minori in questo contesto e avanza una proposta di formulazione in tal senso. Quanto alla presente disposizione e all'articolo 23 capoverso 3 AP-LPre, **TI** evidenzia il grande impatto che il nuovo quadro giuridico avrà sui Cantoni. È inoltre del parere che le attività di controllo a carico dei servizi cantonali e i compiti d'inchiesta affidati alla polizia cantonale debbano essere tenuti in debito conto ed essere sostenuti in termini finanziari.

Secondo **scienceindustries, SKW e VSLF**, è necessario chiarire a chi pertiene la competenza in materia di esecuzione della presente disposizione (cfr. art. 10 AP-LPre).

Capoverso 2

ZH auspica l'aggiunta di un periodo supplementare e avanza una proposta di formulazione. Osserva inoltre che, qualora la competenza dovesse essere attribuita, sulla scorta della sua proposta, alle autorità cantonali competenti della giustizia minorile, sia importante assicurarsi che queste dispongano dei diritti d'accesso al sistema d'informazione di cui necessitano per l'espletamento dei loro compiti (cfr. art. 20 lett. c AP-LPre).

4.1.32 Art. 32 Perseguimento e giudizio da parte dell'AFD

Analogamente a quanto illustrato nei commenti relativi all'articolo 31 AP-LPre, **ZH** ritiene che sia necessario integrare la disposizione in modo tale che la competenza in materia di procedimenti penali contro minori sia attribuita in questo contesto alle autorità cantonali.

4.1.33 Art. 33 Disposizioni transitorie

SO sottolinea l'importanza delle disposizioni transitorie nella prassi, ossia che il possesso di precursori acquistati prima dell'entrata in vigore della legge sia considerato legittimo. Tuttavia approva la possibilità prevista per fedpol di confiscare tali precursori nel caso in cui sussista il rischio di uso abusivo.

4.2 Legge federale del 25 marzo 1977³ sugli esplosivi

Art. 14a (Rifiuto di autorizzazioni, di permessi d'acquisto e di permessi d'uso)

AG, ZG e privatim chiedono che venga spiegato più chiaramente cosa s'intende con «motivo d'impedimento» e che nel futuro messaggio del Consiglio federale si specifichi in che modo l'autorità competente viene a conoscenza degli «indizi». **BL** auspica l'integrazione della lettera c e avanza una proposta di formulazione in linea con l'idea che sia più probabile che un abuso venga commesso dalle persone che hanno già avuto problemi con la giustizia piuttosto che da quelle senza nessuna iscrizione nel casellario giudiziale. **TI** saluta la volontà di disciplinare i criteri in modo più chiaro, ma ritiene che sarebbe più opportuno parificarli ai requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 2 LArm.

5 Aspetti non disciplinati all'interno dell'avamprogetto

6 partecipanti (**AR, BE, GR, UR, CCPCS, CDDGP**) ritengono importante che, in linea con l'inasprimento della regolamentazione UE, si prenda in considerazione nel messaggio l'eventualità di adeguare o inasprire le disposizioni in un secondo momento, onde evitare che la Svizzera diventi nuovamente il luogo dove commettere illeciti sia più facile.

7 partecipanti (**AG, LU, SO, ZH, ACCS, chemsuisse, ComNBC**) auspicano che vengano previsti obblighi supplementari per gli utilizzatori professionali, in particolare per quanto riguarda la conservazione di quantità considerevoli di precursori. Sostengono che le disposizioni dell'avamprogetto siano efficaci contro singoli autori di reato che operano al di fuori di grandi strutture (p. es. un'azienda), ma che lo siano meno nei confronti di autori che agiscono all'interno di organizzazioni (p. es. permettendo loro di accedere a depositi aziendali non sufficientemente protetti). Sugeriscono quindi di adeguare in questo senso alcuni atti normativi già in vigore (in particolare le legislazioni in materia di agricoltura e di prodotti chimici) e di definire misure idonee a scongiurare furti e, di conseguenza, l'uso illecito di precursori e a essere realizzate con un onere sostenibile per le aziende interessate.

6 Attuazione da parte dei Cantoni

AG, LU, TG e ZH fanno valere che le capacità delle autorità cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici vigente sono già al limite a causa del sempre maggiore numero di compiti attribuiti loro. L'assunzione di compiti d'esecuzione in un settore del diritto il cui campo d'applicazione, alla luce degli sviluppi in corso nell'UE, potrebbe estendersi ulteriormente andrebbe oltre le possibilità di tali autorità o si ripercuoterebbe comunque negativamente sul livello di protezione al momento garantito. Per questo motivo le autorità d'esecuzione cantonali dovrebbero limitarsi a condividere, in caso di sospetto, le informazioni a loro disposizione. **TG** osserva inoltre che il proprio corpo cantonale di polizia non dispone né di personale specializzato nel settore in esame né di spazi adeguati per la conservazione di simili sostanze nel caso in cui se ne rendesse necessaria la messa al sicuro. **AI** parte dal presupposto che, sul suo territorio, i controlli saranno sporadici e che l'onere in termini di tempo sarà quindi contenuto. **BE** avanza riserve nei confronti dell'onere amministrativo (supplementare) atteso per consumatori, punti vendita e unità amministrative in seguito all'entrata in vigore del presente progetto di legge. Parte dal presupposto che, tanto in materia di diritto penale quanto in materia di esecuzione dei controlli, un simile onere supplementare incomberà principalmente alla Confederazione e, nello specifico, a fedpol. **FR** solleva dubbi circa l'attuabilità del presente progetto di legge e si chiede se le autorità d'esecuzione dispongano di risorse sufficienti per controllare i divieti di trasferire precursori (cfr. art. 5 AP-LPre) e di preparare sostanze esplodenti (cfr. art. 13 AP-LPre) nonché per sanzionare, in entrambi i casi, eventuali abusi. Inoltre auspica che, come già avviene in fase di controllo e intervento, sia possibile collaborare a stretto contatto con i servizi cantonali specializzati anche in fase di registrazione, rilascio delle autorizzazioni di

³ RS 941.41

acquisto e analisi dei dati. **GR** è del parere che siano necessarie considerazioni integrative in merito al compenso previsto per i Cantoni. **NW** ritiene che l'esecuzione del presente progetto di legge comporti un onere molto elevato, sia complessa e difficile da monitorare. **OW** si oppone alla possibilità prevista di delegare compiti d'esecuzione ai Cantoni, ritenendo che una simile delega debba poter essere impartita soltanto dal Consiglio federale previa consultazione dei Cantoni e che la Confederazione debba compensare adeguatamente l'onere che ne deriva. **SG** evidenzia l'assenza di ogni riferimento all'onere concreto previsto per i Cantoni in termini di tempo, le risorse limitate dei Cantoni e la competenza della Confederazione in materia. **SH e TI** partono dal presupposto che l'attività di controllo prevista comporterà un notevole onere supplementare per le autorità cantonali competenti e che la Confederazione parteciperà quindi in maniera adeguata ai costi. **SO** ritiene che la Confederazione debba farsi carico di una parte dei costi nel caso in cui la disposizione dovesse fungere da base giuridica per giustificare una vera e propria attività di controllo da parte dei Cantoni sull'esecuzione della LPre. **SZ** critica l'attuale impossibilità di stimare i costi cagionati dai controlli eseguiti presso i punti vendita. Ritiene che siano comunque da attendersi costi supplementari per i Cantoni e che a questi non farà da contrappeso nessun valore aggiunto in materia di sicurezza. **VD** è del parere che l'esecuzione dovrebbe essere di pertinenza esclusiva di fedpol. **VS** ritiene che l'entrata in vigore della nuova legge non debba determinare alcun costo supplementare per i Cantoni, il cui compito si limita a eseguire controlli puntuali sulla base di indizi fondati. Suggestisce di monitorare, in questo contesto, i risultati di un gruppo di lavoro composto da specialisti romandi dei corpi di polizia. **ZG** chiede che la Confederazione si faccia carico completamente dell'onere che, ai fini dell'esecuzione della LPre, incomberà ai Cantoni in termini di personale.

ACCS e chemsuisse sostengono che l'esecuzione del presente progetto di legge richieda un approccio di polizia e che la competenza in materia pertenga quindi a fedpol. Aggiungono inoltre che le risorse delle autorità cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici vigente, la cui attività trova il suo fondamento nel diritto amministrativo, sarebbero già al limite a causa del sempre maggiore numero di compiti attribuiti loro. L'assunzione di compiti d'esecuzione in un settore del diritto il cui campo d'applicazione, alla luce degli sviluppi in corso nell'UE, potrebbe estendersi ulteriormente andrebbe oltre le possibilità di tali autorità o si ripercuoterebbe comunque negativamente sul livello di protezione al momento garantito. Per questo motivo le autorità d'esecuzione cantonali dovrebbero limitarsi a condividere, in caso di sospetto, le informazioni a loro disposizione.